

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I - Introduzione generale

## 1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

"Alla lettera" il comma 612, c sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale di approvazione del piano. La Giunta Comunale fa proprio con apposita deliberazione e nell'esercizio della funzione "propositiva" di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione.

#### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo, su proposta del Sindaco, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali operazioni per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa

preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per-oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II - Le partecipazioni dell'ente

# 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Foiano della Chiana partecipa al capitale delle seguenti società:

	C.F.	% Partecipazione
Nuove Acque S.p.a.	1616760516	1,36
A.I.S.A. IMPIANTI spa	1530150513	1,24
Arezzo Casa S.p.a.	1781060510	1,75
La Ferroviaria Italiana S.p.a.	92220516	1,94
COINGAS S.p.a	162100515	3,57

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

## 1 Le azioni e operazioni prefigurate

Dall'analisi compiuta, in collaborazione con gli uffici comunali comptenti , soprattutto con riferimento alle opzioni strategiche di riposizionamento del portafoglio partecipazioni societarie ivi individuate, seppur con i limiti insiti nel differente perimetro oggettivo imposto e degli inevitabili mutamenti del contesto giuridico-economico ed industriale interessanti - medio tempore - i singoli organismi societari partecipati del Comune di Foiano della Chiana, emerge il seguente "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" che costituisce una buona base di partenza, che da qui alla conclusione del percorso, potrà necessitare di modifiche ed integrazioni anche grazie al contributo del Consiglio Comunale, soprattutto all'esito di quei percorsi che prevedono operazioni straordinarie con finalità aggregative tra gestori, interessanti alcune società e che comportano di trovare una necessitata concertazione tra i soci pubblici di ambito.

Denominazione socjetà	Azione prevista dal presente piano	
Nuove Acque S.p.a.	Mantenimento	
A.I.S.A. IMPIANTI spa	Mantenimento	
Arezzo Casa S.p.a.	Mantenimento	
La Ferroviaria Italiana S.p.a.	Dismissione/Fusione	
COINGAS S.p.a	Fusione	

# 1 La relazione tecnica: la motivazione delle scelte

COINGAS S.P.A.- La società ha come oggetto sociale (estratto dall'articolo 2 dello Statuto societario):

- a) La produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione e vendita del gas per usi plurimi ;
- b) La produzione di energia da fonti rinnovabili (...);

c)La gestione di servizi cimiteriali, telecomunicazioni, illuminazione pubblica, impianti termici;

 Relativamente a "eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni" (comma 611, lettera a, legge 190/2014) si fa presente che:

Per tale società già con deliberazione nr 81 del 21/10/2010 fu stabilito che " la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della Legge n. 244/2007 e pertanto la società ha "per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune" perché "la società svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all' "assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico", nonché ai "settori organici dei servizi alla persona e alla comunita".

C'è tuttavia da segnalare che dal 2011 Coingas svolge prevalentemente attività di gestione delle partecipazioni di Estra, pari al 27,93% del capitale sociale, l'azienda che svolge direttamente il servizio di distribuzione e vendita del gas. E' infatti il c.d.a. di Coingas ad aver evidenziato (nella relazione sulla gestione) che nella veste di holding la società svolge "una funzione di indirizzo e garanzia degli enti locali aretini nella individuazione ed attuazione delle linee strategiche del gruppo industriale energetico più importante in ambito regionale".

Attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonchè la dipendenza economica dalla società Estra Spa, tale nuovo assetto di Coingas fa ritenere che l'attività della società non rientri tra le attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, visto che l'attività di distribuzione e vendita del gas, riconducibile alle finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all' "assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico", nonché ai " settori organici dei servizi alla persona e alla comunital", non è oggi svolta da Coingas ma da Estra S.p.A., mentre Coingas ha esclusivamente una funzione di holding.

Tuttavia non è percorribile la strada della cessione delle quote della società visto che l'art. 6bis e 7 dello Statuto di Coingas recita testualmente "il capitale sociale può essere detenuto solo da enti locali o da società a capitale pubblico totalitario di enti locali" e "le azioni non potranno essere trasferite a terzi non soci se non siano preventivamente offerte in prelazione agli altri soci".

E' quindi da escludere la possibilità di acquisto della partecipazione del Comune da parte di altri enti locali perché ciò sarebbe in contrasto con l'indirizzo del legislatore degli ultimi anni di imporre agli enti locali la dismissione delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si ritiene, pertanto, che, anche in considerazione di quanto esposto al successivo punto, sia necessario avviare un percorso che porti alla soppressione di Coingas mediante una operazione di fusione, per incorporazione o unione, in una società industriale già controllata, anche indirettamente, dal Comune di Foiano, come Estra S.p.A. stessa (per cui, tra l'altro, è in corso la quotazione in borsa come da delibera consiglio comunale nr 64-2014), o A.I.S.A. Impianti.

• Relativamente a "sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (comma 611, lettera b, legge 190/2014) si fa presente che:

Coingas non ha dipendenti dal 2011, pertanto si ribadisce quanto indicato al punto precedente.

• Relativamente a "eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni" (comma 611, lettera c, legge 190/2014) si fa presente che:

La società non svolge attività che possano essere svolte da altre società strumentali o internalizzando le funzioni.

• Relativamente a "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" (comma 611, lettera d, legge 190/2014) si fa presente che:

Vedi quanto indicato ai punti precedenti.

• Relativamente a "contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni" si fa presente che:

Sono in corso modifiche allo Statuto della società per abolire la figura del Direttore Generale.

**NUOVE ACQUE SPA** - La Società svolge per i 36 Comuni dell'ATO4 Alto Val d'Arno il Servizio Idrico Integrato, in ottemperanza alla Legge 36/94.

 Relativamente a "eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni" (comma 611, lettera a, legge 190/2014) si fa presente che:

La società è affidataria della gestione di servizi pubblici svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi della Legge 36/94. Conseguentemente la società ha "per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune.

 Relativamente a "sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (comma 611, lettera b, legge 190/2014) si fa presente che:

La Società non rientra nella fattispecie sopra menzionata.

• Relativamente a "eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni" (comma 611, lettera c, legge 190/2014) si fa presente che:

La società non svolge attività che possano essere svolte da altre società strumentali o internalizzando le funzioni.

• Relativamente a "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" (comma 611, lettera d, legge 190/2014) si fa presente che:

Non è possibile aggregare la società con altre partecipate dell'Ente;

• Relativamente a "contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni" si fa presente che:

In relazione alla complessità della società e del servizio svolto e considerata la modesta partecipazione dell'Ente all'azionariato, non si è in grado di valutare la possibilità di contenere i costi di funzionamento.

Le remunerazioni sono comunque nei limiti previsti introdotti dall'art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m..

AREZZO CASA SPA - è una Società per azioni tra i Comuni facenti parte del Livello Ottimale di Esercizio (L.O.D.E.) corrispondente alla provincia di Arezzo, costituita per effetto della legge della regione Toscana n. 77/98 "Riordino delle Competenze in materia di edilizia residenziale pubblica".

La Società ha il compito di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica la cui proprietà è stata accentrata nelle mani dei singoli Comuni in cui gli immobili sono ubicati.

Il contesto attuale vede quindi una ripartizione ben definita delle competenze:gli Enti Locali riuniti nel L.O.D.E. hanno compiti di indirizzo e programmazione, nonché di controllo dei risultati della gestione; ad Arezzo Casa è affidata secondo criteri di economicità e snellezza l'attività di gestione del patrimonio, compresa quella di progettazione ed attuazione degli interventi di incremento e di recupero.

• Relativamente a "eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni" (comma 611, lettera a, legge 190/2014) si fa presente che:

La società è affidataria della gestione di servizi pubblici svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi della legge della regione Toscana n. 77/98. Conseguentemente la società ha "per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune.

• Relativamente a "sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (comma 611, lettera b, legge 190/2014) si fa presente che:

La Società non rientra nella fattispecie sopra menzionata.

 Relativamente a "eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni" (comma 611, lettera c, legge 190/2014) si fa presente che:

La società non svolge attività che possano essere svolte da altre società strumentali o internalizzando le funzioni.

• Relativamente a "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" (comma 611, lettera d, legge 190/2014) si fa presente che:

Non è possibile aggregare la società con altre partecipate dell'Ente;

• Relativamente a "contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni" si fa presente che:

In relazione alla complessità della società e del servizio svolto e considerata la modesta partecipazione dell'Ente all'azionariato, non si è in grado di valutare la possibilità di contenere i costi di funzionamento.

Le remunerazioni sono comunque nei limiti previsti introdotti dall'art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m..

A.I.S.A IMPIANTI S.P.A. . è una società a escluisva partecipazione azionaria di Enti Locali, gestore del servizio pubblico di trattamento finale dei rifiuti. L'Azienda è partecipata dai Comuni appartenenti all'ex Bacino XI definito dalla L.R. 65/84.

• Relativamente a "eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni" (comma 611, lettera a, legge 190/2014) si fa presente che:

La società è affidataria della gestione di servizi pubblici svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative citate. Conseguentemente la

società ha "per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune.

 Relativamente a "sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (comma 611, lettera b, legge 190/2014) si fa presente che:

La Società non rientra nella fattispecje sopra menzionata.

• Relativamente a "eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni" (comma 611, lettera c, legge 190/2014) si fa presente che:

La società non svolge attività che possano essere svolte da altre società strumentali o internalizzando le funzioni.

• Relativamente a "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" (comma 611, lettera d, legge 190/2014) si fa presente che:

Vedasi il percorso sopra prefigurato per COINGAS e L.F.I.;

• Relativamente a "contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni" si fa presente che:

In relazione alla complessità della società e del servizio svolto e considerata la modesta partecipazione dell'Ente all'azionariato, non si è in grado di valutare la possibilità di contenere i costi di funzionamento.

Le remunerazioni sono comunque nei limiti previsti introdotti dall'art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m..

L.F.I. S.P.A. la società ha come oggetto sociale la gestione del trasporto ferroviario e su gomma.

 Relativamente a "eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni" (comma 611, lettera a, Tegge 190/2014) si fa presente che:

La società svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali (viabilità e trasporti) ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento "all'assetto ed utilizzazione del territorio".

La società è affidataria della gestione di servizi pubblici svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative citate. Conseguentemente la società ha "per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune.

C'è tuttavia da segnalare che dal 2011 L.F.I. svolge prevalentemente attività di gestione delle partecipazioni di altre società (Tiemme, RFI), che svolgono l'attività di trasporto pubblico su gomma o su rotaia, nella veste di holding.

Tale nuovo assetto pone dubbi che l'attività della società rientri tra le attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Anche qualora si valutasse la vendita della quota azionaria del Comune sarebbe una strada difficilmente praticabile. Numerosi ee.ll. hanno tentato più volte, nel 2013 e nel 2014, la cessione delle partecipazioni detenute, senza alcun riscontro, stante la crisi strutturale del servizio di trasporto che rende non appetibile l'acquisto. Va anche considerato che un'eventuale vendita non potrà essere ad un prezzo inferiore della corrispondente frazione di patrimonio netto della società, una valutazione inferiore comporterebbe infatti una responsabilità dell'Ente per danno erariale. Il suddetto valore rende ancora più difficile l'ipotesi di vendita del pacchetto azionario.

In alternativa alla vendita si potrà quindi attuare tutte le necessarie concertazioni con gli altri soci pubblici al fine di individuare una linea concordata al fine di sopprimere la società stessa attraverso la fusione o l'unione con altra società a partecipazione pubblica o mista partecipata direttamente o indirettamente dal Comune di Foiano, come Tiemme o RFI.

 Relativamente a "sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (comma 611, lettera b, legge 190/2014) si fa presente che:

L.F.I. non ha dipendenti dal 2011, pertanto si ribadisce la necessità di quanto indicato al punto precedente.

 Relativamente a "eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni" (comma 611, lettera c, legge 190/2014) si fa presente che:

La società non svolge attività che possano essere svolte da altre società strumentali o internalizzando le funzioni.

• Relativamente a "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" (comma 611, lettera d, legge 190/2014) si fa presente che:

Vedi quanto indicato ai punti precedenti.

• Relativamente a "contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni" si fa presente che:

In relazione alla complessità della società e del servizio svolto e considerata la modesta partecipazione dell'Ente all'azionariato, non si è in grado di valutare la possibilità di contenere i costi di funzionamento.

Le remunerazioni sono comunque nei limiti previsti introdotti dall'art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m..

IL SINDACO (Francesco Sonnati)

15